

"VADEMECUM SULLA VALUTAZIONE SCOLASTICA"

Non ci saranno disposizioni, per quanto dettagliate e rigorose, che sostituiranno la responsabilità decisionale del Docente, chiamato ad esprimere la valutazione. Di sicuro concorreranno a rendere più agevole e sereno un compito delicatissimo e carico di "peso giuridico" e di "peso educativo-formativo".

Esistono disposizioni di legge e normative vincolanti per la valutazione scolastica?	<i>Sì, e il Docente è tenuto a conoscerle e ad applicarle.</i>
L'Autonomia scolastica come s'inserisce nella questione?	<i>Il Collegio dei Docenti stabilisce i criteri di verifica e di valutazione che, fatti propri da ogni Consiglio di classe, vincolano tutti i Docenti.</i>
Può un Docente, in nome della "libertà d'insegnamento" disattendere, in tutto o in parte sia le disposizioni di legge che i criteri deliberati?	<i>No, perché è pubblico dipendente e quindi è tenuto a rispettare leggi e disposizioni e perché l'applicazione di quelle mira anche alla tutela dei diritti di terzi.</i>
La valutazione "numerica" ha dei parametri fissi?	<i>La norma stabilisce che il Docente esprime un giudizio di merito sulla prova e, in conformità a tale giudizio, sancisce un voto che può essere espresso dal n. 1 al n. 10. Le scale ridotte sono illegittime</i>
La valutazione deve partire dagli elementi positivi o negativi?	<i>L'abitudine – scorretta – è di valutare partendo dagli errori commessi e non dagli elementi positivi, per quanto minimi. Il voto è destinato all'incoraggiamento ad apprendere, non a stigmatizzare soltanto il non appreso. Gli spiragli di luce indicano, a volte, la strada meglio del sole accecante.</i>
Quali sono i parametri di riferimento per l'attribuzione dei voti numerici?	<i><u>Consuetudine</u> vuole che siano così definiti:</i> <i>1 – preparazione nulla</i> <i>2 – preparazione o prova del tutto manchevoli o con numero considerevole di errori</i> <i>3 – idem, con lieve minore gravità</i> <i>4 – preparazione o prova insufficienti, con gravi errori o carenze</i> <i>5 – preparazione o prova mediocri</i> <i>6 – preparazione o prova sufficienti</i> <i>7 – preparazione o prova discrete</i> <i>8 – preparazione o prova buone</i>

	<p>9 – preparazione o prova ottime</p> <p>10 – preparazione o prova lodevoli</p>
Nelle prove scritte è sufficiente mettere solo il voto numerico?	<i>No, perché la norma esige che sia espresso, sotto il voto numerico, anche un "breve giudizio motivato"</i>
E' da considerare "breve giudizio motivato" anche la semplice dizione: "Insufficiente" – "Sufficiente"?	<i>No perché va esplicitato – brevemente – perché la prova è sufficiente o insufficiente.</i>
Nel breve giudizio motivato, sia nelle prove scritte sia orali, il Docente si può consentire espressioni sulla persona dell'alunno?	<i>Non è affatto consentito; anzi questo comportamento è stato causa di contenzioso in sede legale. Il Docente potrà sicuramente esprimere valutazioni sulla prova e sul comportamento "scolastico" e mai sulla persona.</i>
Che significa che il Docente deve disporre di un "congruo numero di prove e/o interrogazioni"?	<i>Secondo la materia d'insegnamento il Collegio dei Docenti, conformandosi alle leggi e alle disposizioni ministeriali, stabilisce il numero minimo d'interrogazioni e di compiti scritti necessari per una valutazione che risponda al criterio di "sufficienti elementi di giudizio"</i>
Esiste un numero di sotto al quale non si può affermare che ci siano sufficienti elementi di giudizio?	<i>La giurisprudenza e il contenzioso, oramai costante, si pongono sul limite di tre prove scritte e tre prove orali a periodo quadrimestrale, dispone il Collegio dei Docenti in autonomia</i>
Possono essere considerate prove da valutare anche le esercitazioni a casa?	<i>La norma lo stabilisce; anzi lo esige.</i>
Come ci si comporta in caso di prove scritte copiate da un compagno di classe o da fonte esterna?	<i>La contestazione dovrà avvenire con elementi certi, documentali e provati. Nel qual caso l'alunno è sanzionabile non solo dal punto di vista strettamente didattico ma anche disciplinare.</i>
L'alunno può richiedere copia della sua prova?	<i>Sì, con le procedure previste dalla norma.</i>
Se l'alunno si assenta volutamente nel giorno delle prove scritte o delle interrogazioni, come ci si comporta?	<i>Prima di tutto bisogna avere elementi per considerare l'assenza come un trucco per non sottoporsi alla prova (cosa molto difficile!); poi lo si sottopone a prove suppletive, anche senza preavviso, purché la classe sia stata avvertita – già dall'inizio dell'anno – che s'intenderà agire nel modo sopra descritto.</i>
Che significa l'espressione: "Insufficienti elementi di giudizio"?	<i>Le cause potrebbero essere varie:</i>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Le assenze dell'alunno non hanno consentito un numero di valutazioni rispondenti al giudizio di congruità. (La valutazione dipenderà dalla causa delle assenze e da come il Docente e il Consiglio le considera).</i> 2. <i>Sono mancate le condizioni temporali e logistiche per poter procedere allo svolgimento delle prove. (Si dovrà dimostrare l'impossibilità, non dovuta a volontà del Docente).</i> 3. <i>Il Docente è stato assente o è stato nominato tardivamente e non si è potuto nominare il supplente. (Idem, come sopra).</i>
Se l'alunno, chiamato a conferire, dichiara di non essere preparato, come ci si regola?	<i>La valutazione della situazione è affidata alla saggezza e alla competenza professionale del Docente. Di sicuro non può essere messo un voto alla non interrogazione. Se l'alunno così si pronuncia e il Docente ha elementi di giudizio negativo sulla giustificazione, lo chiama in ogni caso a conferire e mette un voto alle risposte sbagliate o alle non risposte.</i>
E se l'alunno si rifiuta di venire a conferire?	<i>Il suo comportamento è sanzionabile, sia dal punto di vista didattico (1) che dal punto di vista disciplinare.</i>
Le "interrogazioni scritte" possono sostituire del tutto le verifiche orali?	<i>No. Il Collegio dei Docenti può deliberare, tra i criteri, la possibilità di fare riferimento a "prove scritte", riepilogative di parti significative di svolgimento del programma.</i>
Se un alunno consegna, nelle prove scritte, "foglio in bianco"?	<i>E' opportuno che il Docente faccia innanzi tutto apporre la firma sotto l'elaborato non svolto e faccia dichiarare – per iscritto – perché l'alunno consegna il foglio in bianco. Dopo di che valuta la prova come al minimo del numero consentito.</i>
Quali sono questi elementi di giudizio?	<i>Oltre che: conoscenze – competenze – abilità, fanno parte del giudizio: Impegno, partecipazione, interesse, desiderio di migliorare nell'apprendimento e nei risultati, presenza assidua alle lezioni, partecipazione alle iniziative di recupero (sia in orario di lezione che in attività extra-curricolari), effettiva dimostrazione di studio domestico.</i>
Come si concilia, allora, la "misurazione" con il giudizio di merito?	<i>Già le singole "misurazioni", nel corso dell'anno, dovranno tenere presenti gli elementi di giudizio di merito, ma sicuramente questi saranno considerati più</i>

	<i>incisivi nelle valutazioni quadrimestrali e finali.</i>
Facciamo un esempio	<p><i>Alunno n. 1 = Elementi quantitativi di giudizio in progressione sono 2-4-6-8, per un totale di 20 che, diviso per 4, porta a concludere per un voto numerico di 5</i></p> <p><i>Alunno n. 2 = Elementi quantitativi di giudizio in regressione sono 8-6-4-2, per un totale di 20 che, diviso per 4, porta a concludere per un voto numerico di 5.</i></p> <p><i>Domanda: il Docente, in tutta coscienza, potrà davvero concludere per un voto di 5 (mediocrità) in entrambi i casi?</i></p>
Gli alunni non sono abituati a questa distinzione e gridano all'ingiustizia di fronte ad una media che non è strettamente matematica	<i>Dipende da noi educarli sia alla valutazione corretta sia all'autovalutazione.</i>
Si può chiedere lo svolgimento di una prova scritta senza prima di aver fatto verificare lo svolgimento della precedente?	<i>E' didatticamente molto scorretto.</i>
La "brutta copia" è da considerare documento di prova?	<i>Tutta l'elaborazione della prova è documento didattico.</i>
Promozione o non promozione: esistono parametri di valutazione sotto ai quali non è consentito promuovere?	<p><i>Le leggi e le disposizioni, al riguardo, si trovano di fronte ad un ginepraio di valutazioni, anche di contenzioso legale. Di sicuro vale il seguente principio, accompagnato dall'analisi attenta e scrupolosa della personalità scolastica dell'alunno, valutata secondo rigorosi e documentati parametri di valutazione scolastica e accertate condizioni psico-fisiche, ambientali, sociali, famigliari.</i></p> <p><i>L'alunno è dichiarato non promosso quando presenta gravi e diffuse lacune, accertate come insufficienze non colmate e non colmabili, allo stato del percorso didattico, tali da non consentirli una proficua prosecuzione degli studi nella classe successiva.</i></p>
Quali sono i "documenti" che accompagnano la valutazione degli alunni?	<i>Il Registro di classe – Il registro personale del docente – le prove scritte – i test – ecc.</i>
Qual è il valore giuridico del Registro del Docente?	<i>La questione è controversa perché esiste varia giurisprudenza. Di sicuro è da considerare il diario personale dell'attività didattico-professionale del Docente. Sotto</i>

	<i>quest'aspetto, in caso di contenzioso, è indispensabile che garantisca il Docente di fronte ad ogni accusa o interpretazione del suo operato. Il registro di classe ha natura di atto pubblico secondo la legge civile.</i>
Si possono fare correzioni sui registri?	<i>Sì, purché autenticate dal correttore e con visione leggibile sia della prima stesura sia della seconda. Sul RE occorre annotare la sequenza delle registrazioni (errore, correzione)</i>
Gonfiare i voti è lecito?	<i>No, è falso in atto pubblico, punito dalla legge penale, è passibile di procedimento disciplinare, rischioso per l'alunno nel suo sviluppo scolastico e didatticamente molto scorretto.</i>
Può un Docente dire all'alunno che lo "boccherà"?	<i>Se l'espressione ha il significato di incitamento per carenze gravi e per impegno non adeguato, l'espressione – pure infelice – ha un suo significato. In ogni caso non è mai il Docente a decidere, da solo per la promozione o la non promozione perché il Docente propone un giudizio ed un voto e il Consiglio di classe delibera in merito.</i>
Le assenze incidono sul giudizio negativo?	<i>Di per sé, no. Ma se a causa delle assenze, soprattutto se non adeguatamente motivate e documentate, l'alunno non ha potuto fruire dell'ordinato corso degli studi, su questo appunta le sue valutazioni il Consiglio di classe, cioè come concausa delle negatività.</i>
Il Consiglio di classe ha l'autorità di "cambiare" il voto proposto dal Docente?	<i>Il Consiglio di classe ha l'autorità di discutere sulla proposta del Docente e, alla luce delle disposizioni di legge e dei criteri approvati, motivando a verbale, può deliberare diversamente dalla proposta. Il Docente può accettare la delibera del Consiglio o mettere a verbale il suo voto contrario.</i>
Un Docente può riferire all'esterno quanto è avvenuto nel Consiglio di classe (ad esempio il suo dissenso o le valutazioni dei colleghi)?	<i>E' un comportamento di grave difformità alle disposizioni di legge che vincolano al segreto d'ufficio</i>
Può il Dirigente cambiare i voti?	<i>No. Il Dirigente è presidente del Consiglio di classe, è garante della legittimità delle procedure ed esprime il suo voto come tutti i componenti.</i>
Se il Docente della classe risulta assente allo scrutinio – per assenza legittima – e il Consiglio determina di assegnare un voto diverso da quello proposto dal Docente, può questi contestare la decisione del Consiglio e far	<i>No.</i>

verbalizzare, a posteriori, il suo dissenso?	
Se un Docente risulta legittimamente assente, da chi sarà sostituito?	<i>In primis da un docente della stessa materia, anche di altra classe.</i>
Il docente, chiamato a sostituire il collega, può rifiutarsi adducendo, come ragione, che non conosce gli alunni e, quindi, non è in grado di valutarli?	<i>Assolutamente no. In ogni caso dovrà avere a disposizione gli elementi di valutazione formalizzati dal collega assente.</i>
Se un docente – che insegna in più scuole – riceve convocazione contemporaneamente per più consigli di classe?	<i>Di solito le scuole concordano anticipatamente gli impegni dei docenti "in comune". In ogni caso il docente non è tenuto alla "bilocazione" e in un consiglio sarà sostituito con le procedure sopra enunciate.</i>
Si può deliberare senza la presenza di tutti i componenti il Consiglio di classe?	<i>No. Il consiglio è organo perfetto solo con la presenza di tutti i componenti al momento della deliberazione.</i>
La determinazione di giudizio per gli alunni è obbligatorio che sia individuale e individualmente formalizzato?	<i>Sì. Non è consentita deliberazione a stock.</i>
In altre parole, soprattutto il giudizio di non promozione non potrà essere "collettivo"	<i>Esatto. Ogni alunno è promosso o non promosso per motivazioni sue specifiche.</i>
Un componente del Consiglio di classe, in sede di scrutinio, può "astenersi"?	<i>L'astensione è prevista per tutte le forme di votazione collegiale – con diverso valore, secondo la tipologia del consesso – ma è da considerare deontologicamente non corretto, giacché si tratta di valutazione di alunno che tutti hanno contribuito a formare e singolarmente a valutare.</i>
Sono obbligato a dare in anticipo i miei voti, prima dello scrutinio?	<i>La consuetudine vuole che gli atti si predispongano, ma non c'è alcun obbligo. Si tenga presente, però, che un rifiuto in tal senso allunga i tempi delle procedure. E' evidente che esiste, anche in questo caso, l'obbligo del segreto d'ufficio.</i>
A chi tocca predisporre tutti gli atti di scrutinio?	<i>Ai singoli docenti, ciascuno per la sua materia; al Coordinatore di classe (se così è organizzativamente stabilito).</i>
Qual è il ruolo della Segreteria?	<i>Predisporre gli atti amministrativi, conseguenti alla definitiva formalizzazione di tutti gli atti didattici.</i>
Può un Docente rifiutarsi di compiere questi atti cartacei?	<i>No</i>
Gli impegni orari per gli scrutini e per gli atti preparatori sono da conteggiare nei	<i>No. Fanno parte degli obblighi di servizio.</i>

limiti delle attività aggiuntive d'insegnamento?	
Se un docente è "in giornata libera" è obbligato a rispondere alle esigenze organizzative e di convocazione del Consiglio di classe?	<i>Certo.</i>